

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista
Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 1/2020

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

PREMESSA

Con la presente circolare si illustrano alcune delle principali misure previste dalla Legge n. 157 di conversione del D.L. 124/2019 (cosidetto “Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020”) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

La legge di conversione del D.L. 124/2019 ha modificato le disposizioni relative alle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l’iter di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.

Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

Ambito soggettivo

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituiti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d'imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. "privati").

Ambito oggettivo

La deroga introdotta con l'art. 17-*bis* del DLgs. n. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso "*contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo*".

Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
- sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo.

Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

L'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:

- determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
- provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 24 dicembre 2019 n. 109;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Responsabilità dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice

L'art. 17-*bis* del DLgs. n. 241/97 prevede che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.

Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.

Obblighi del committente

Il committente deve:

- chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
- comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Responsabilità del committente

L'inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall'art. 17-*bis* del DLgs. n. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l'omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all'obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

Sanzioni per il committente

L'art. 17-*bis* comma 4 del D.Lgs.n. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:

- corretta determinazione delle ritenute;
- corretta esecuzione delle medesime;
- tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.

La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.

Applicazione delle procedure ordinarie *(in deroga alle disposizioni sopra indicate):*

Le disposizioni introdotte dalla norma in esame **non trovano applicazione** nel caso in cui le **imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente**, previa allegazione della relativa certificazione (*quest'ultima è messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate alle singole imprese ed ha una validità di 4 mesi dalla data di rilascio*), la **sussistenza dei requisiti** (*da riferirsi all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento dei contributi*) **di seguito indicati:**

- a. **risultino in attività da almeno 3 anni** *(in luogo di 5 anni)* **ed in regola con gli obblighi dichiarativi;**
- b. **abbiano eseguito durante i periodi d'imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi 3 anni versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10%** *(in luogo dell'importo superiore a € 2 milioni)* **dell'ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni;**
- c. **assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi** o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali siano scaduti i termini di pagamento e siano ancora dovuti pagamenti o non risultino provvedimenti di sospensione; **tale disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateizzo non decaduti.**

CESSAZIONE PARTITA IVA E VIES – DIVIETO DI COMPENSAZIONE

L'art. 2 del D.L. n. 124/2019 convertito prevede l'impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- il provvedimento di cessazione della partita IVA;
- ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

Cessazione della partita IVA

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

- relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);
- senza limiti di importo dei crediti stessi;
- a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

Esclusione dal VIES

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

- relativamente ai soli crediti IVA;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

Per effetto dell'art. 3 co. 1 del D.L. 124/2019, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, **per importi superiori a 5.000,00 euro annui**, viene esteso:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all'IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Decorrenza

Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.

SANZIONI PER INDEBITI COMPENSAZIONI

L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l'art. 4 commi 5 - 8 del D.L. 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

5% dell'importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (**nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fissa di 1.000,00 euro**). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall'apposita comunicazione preventiva inviata dall'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In ogni caso, il contribuente può far presente all'Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

MODIFICA DELLA MISURA DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES ED IRAP

L'art. 58 del D.L. n. 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto anche sul periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90%.

Soggetti interessati dalla modifica

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-quinquies commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2019 n. 93

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.

Imposte interessate dalla modifica

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

(espressamente citate dalla norma), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, quali, ad esempio:

- la cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011;
- l'IVAFE di cui all'art. 19 commi 18 - 22 del D. L. n. 201/2011;
- l'IVIE di cui all'art. 19 co. 13 - 17 del D. L. n. 201/2011.

Effetti sugli acconti relativi al 2019

Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"):

- resta "salva" la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
- la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
- in caso di versamento in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata, l'acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).

Per gli altri contribuenti restano ferme le "vecchie" modalità.

PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI

Per effetto dell'art. 3 co. 2 del D. L. n.124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta **(es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi")**, indipendentemente dal possesso della partita IVA.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), **quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.**

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Viene differita al 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020) la messa a disposizione a favore dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni periodiche IVA. Inoltre, viene previsto che a partire dalle operazioni IVA 2021 (e non più IVA 2020) l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

SANZIONI PER NON ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO ELETTRONICO

Il Decreto Legge n. 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.

TERMINE COMUNICAZIONE ESTEROMETRO

Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). La trasmissione telematica del c.d. esterometro è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

La nuova periodicità trimestrale dovrebbe operare dal 2020, per cui, pur in assenza di chiarimenti di prassi, sarebbero confermati i termini per la comunicazione riferita a novembre 2019, entro il 31.12.2019, ed i termini per la comunicazione di dicembre 2019, entro il 31.01.2020.

Per l'anno 2020, invece la prima scadenza è quella del 30.04.2020 con riferimento al primo trimestre 2020.

Tale norma è stata introdotta in sede di conversione del Decreto Legge in Parlamento.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

In caso ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta da versare, della sanzione ai sensi dell'art.13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.

La legge di conversione ha aggiunto una disposizione normativa che prevede quanto segue:

qualora gli importi dovuti non risultino superiori alla soglia annua di € 1.000;

A) è possibile assolvere all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse con 2 versamenti aventi cadenza semestrale le cui scadenze sono le seguenti:

1. il primo versamento: da effettuarsi entro il 16/06
2. secondo versamento: da effettuarsi entro il 16/12 di ciascun anno.

CREDITO D'IMPOSTA SU PAGAMENTI ELETTRONICI

L'art. 22 introduce un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate

- per le transazioni effettuate, a decorrere dall'1/07/2020;
- con carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari tenuti agli obblighi di comunicazione ex co. 6, art. 7, DPR 605/1973.

La legge di conversione ha disposto:

- la spettanza del credito d'imposta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento "elettronici" tracciabili (es: piattaforme come Paypal o simili).

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA

In sintesi i principali aspetti relativi al predetto credito d'imposta:

Destinatari	Esercenti attività d'impresa e arti/professioni a condizione che i ricavi/compensi nel periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000
Spettanza	Spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni/prestazioni rese nei confronti di consumatori

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	finali dal 1/07/2020.
Applicazione	Rispetto dei limiti e condizioni previsti in materia di aiuti de minimis;
Utilizzo	Solo in compensazione mediante F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
Aspetti dichiarativi	Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e in quelle successive fino alla conclusione del suo utilizzo.
Aspetti Redditali	<ul style="list-style-type: none">- non è imponibile ai fini dei redditi e Irap- non rileva ai fini del rapporto di deduzione degli interessi passivi e componenti negativi di reddito di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Viene abrogata la norma che consentiva l'applicazione del ravvedimento operoso in versione "estesa" solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI). In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione o entro l'anno dalla violazione stessa.

Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.

CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA – NUOVI TERMINI DAL 2021

Per effetto dell'art. 16-bis comma 2 del D.L. 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:

- la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d'imposta;
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata

Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all'Agenzia

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Certificazioni relative al periodo d'imposta 2019

Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:

- inviate in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);
- consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI – NUOVI TERMINI DAL 2021

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata

Per effetto dell'art. 16-*bis* comma 4 del D.L. n.124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 aprile.

Comunicazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2019

Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d'imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:

- il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie;
- il 28.2.2020 (non rileva l'anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o detraibili (comprese le spese veterinarie).

PRESENTAZIONI E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730 – NUOVI TERMINI DAL 2020

Per effetto dell'art. 16-*bis* commi 1 e 3 del D.L. n. 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.

Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021

A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato).

Presentazione dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

presentati entro il:

- 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.

Trasmissione telematica dei modelli 730 - Nuovi termini dal 2021

A decorrere dal 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all'Agenzia delle Entrate entro:

- il 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l'effettuazione dei conguagli.

Trasmissione telematica dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, entro il 7.7.2020;
- da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, entro:
 - il 29.6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
 - il 7.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
 - il 23.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA

E' stato introdotto l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma PagoPA a decorrere **dall'1/01/2020.**

PROGRESSIVA RIDUZIONE DEI LIMITI ALL'UTILIZZO DEI CONTANTI

Con l'art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:

- l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022;
- dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute.

Conseguenze dal punto di vista sanzionatorio

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

- per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Legnano, 7 gennaio 2020

Studio Giuliano